IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Dalla anagrafe equina alla anagrafe sanitaria degli equidi

Pierluigi Ugolini*

Una più efficace applicazione della norma

'ella definizione la descrizione del passaggio chiave da noi richiesto da tempo, ovvero come la gestione delle anagrafiche delle popolazioni animali, in particolare dove tali anagrafiche si riferiscano a specie la cui gestione abbia impatti rilevanti in materia delle competenze della Sanità pubblica veterinaria, vuoi per questioni legate alle dinamiche epidemiologiche di malattie trasmissibili, vuoi per l'impatto potenziale sulla catena alimentare, vuoi per tematiche legate al sempre più importante tema del benessere degli animali a prescindere dal fatto che siano o meno animali destinati ala produzione di alimenti, ovvero come l'anagrafe degli equidi sia a tutti gli effetti una materia con un chiaro impatto sanitario, al punto da diventare "anagrafe sanitaria".

Con l'Ordinanza del 1° marzo 2013 il Ministero della Salute ha voluto così dare un segnale di importante discontinuità rispetto alla passata gestione dell'anagrafe degli equidi, unica che fino a ora era sottratta alla competenza e alla gestione dei Servizi veterinari delle ASL, riaffermando ancora una volta e con nostra piena soddisfazione come le competenze veterinarie non possano che essere pieno appannaggio della rete sanitaria pubblica, e ciò a prescindere dalle implicazioni e dagli interessi dei settori economici più propriamente regolati dalle attività del Ministero delle Politiche agricole e forestali.

Incrociando le competenze tra la precedente veste normativa si scopre infatti che, se prima in base all'art. 14 del DM MPAF del 29/12/2009 "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE":

«Ogni servizio veterinario delle aziende sanitarie:

a) è connesso alla BDE secondo modalità definite dal manuale operativo;

b) mette a disposizione della BDE e registra e aggiorna nella stessa banca dati, per il tramite della BDN, le informazioni relative alle aziende, secondo le modalità previste dal manuale operativo;

c) utilizza i dati contenuti nella BDE per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari;

d) verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazionedegli equidi applicato nell'azienda».

Ora, in base alla OM 01/03/2013: "Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi": «1. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio che rinvenga equidi di età superiore ai

dodici mesi non ancora identificati:

a) procede all'identificazione degli animali mediante applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2011;

b) rilascia la scheda identificativa di cui all'allegato alla presente ordinanza, che ha valore di documento di identificazione provvisoria fino al rilascio del passaporto da parte dei soggetti preposti;

c) registra nella sezione della banca dati di





<u>argomenti</u>

Numero 2 - Giugno 2013

cui all'articolo 1, comma 1, i dati relativi all'identificazione dell'animale; applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari.

2. Qualora il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, nel corso delle attività di vigilanza e controllo sugli allevamenti e sulle altre strutture in cui sono tenuti equidi, rileva differenze tra la situazione riscontrata in sede di controllo e le informazioni disponibili nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, provvede a rettificare le stesse informazioni, ad esclusione dei casi di movimentazione temporanea, applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari;

3. In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza del rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio dichiara tali animali non destinati alla produzione di alimenti per uso umano (non DPA) e tale dichiarazione è registrata nella sezione IX del passaporto e nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1 e nella BDE, di cui ai citati decreti ministeriali.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli equidi sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca da parte dell'Autorità giudiziaria.

5. Le spese per l'identificazione sanitaria degli equidi, di cui al presente articolo, sono a carico del proprietario».

Come si può notare sono estesi i compiti del Servizio veterinario, che può finalmente agire direttamente, ove necessario, estendendo l'intervento dal solo deterrente sanzionatorio al ben più efficace intervento operativo. Una nuova competenza, o forse più esattamente il riappropriarsi di competenze della veterinaria pubblica, sulla spinta delle prevalenti necessità sanitarie che sono prepotentemente emerse in seguito all'ennesimo scandalo (il rinvenimento di carne equina non dichiarata in preparati a base di carne bovina) il cui sfondo è sicuramente da identificare nell'ennesima frode alimentare, ma le cui potenziali ripercussioni sulla salute pubblica sono di certo tutte da valutare.

L'ordinanza in questione ha durata un anno, tuttavia vanno attentamente analizzati gli impatti sulla futura organizzazione dell'attività, che dovrà inevitabilmente essere sistematizzata per uscire dalla situazione di emergenza trasformando l'Ordinanza in un routinario strumento di gestione e prevenzione delle malattie animali oltre che in un ulteriore importante tassello in termini di sicurezza alimentare.

Se infatti, come detto, l'anagrafe equina rappresentava l'ultimo settore per completare la registrazione di tutte le specie animali nell'ambito dell'anagrafe zootecnica a valenza sanitaria che l'Unione europea aveva a suo tempo caldeggiato, prevedendo sin dal 2009 l'identificazione degli equini tramite l'apposizione di microchip, è necessario ricordare come la "contingibile urgenza" del provvedimento discende dalla necessità di garantire la tracciabilità della carne equina, alla luce dell'ultima emergenza alimentare che, seppur prevalentemente mediatica, ha coinvolto importanti realtà produttive anche nel nostro Paese. Gli ultimi episodi, infatti, se pur riconducibili a una sostituzione di ingredienti in preparati a base di carne con altrettanti prodotti destinabili al consumo umano, hanno evidenziato come la filiera di origine, se non correttamente controllata, e così come ha segnalato la FVO in talune occasioni, possa celare pericolo per la salute del consumatore qualora si dovesse trattare di carni sfuggite ai regolari controlli veterinari per le quali non siano stati condotti i dovuti accertamenti al fine di escludere la presenza di sostanze indesiderate o dannose per la salute.

Una volta a pieno regime il sistema offrirà quindi maggiori garanzie di rintracciabilità degli equini in vita e conseguenzialmente di tracciabilità per le carni equine poste in commercio, aggiungendo così un ulteriore tassello alla sicurezza alimentare.

La tracciabilità degli animali in vita, stante il ridotto consumo di carne di cavallo, può inoltre ed evidentemente fornire ulteriori garanzie al sistema sanitario nazionale e in generale al settore equino, stante come negli ultimi anni le crisi sanitarie abbiano messo in difficoltà anche un settore, quello degli equini non destinati all'alimentazione umana (non DPA), particolarmente importante dal punto di vista economico.

Le malattie trasmissibili degli equini, alcune delle quali con impatto anche sulla salute umana (ad es. la West Nile Disease) oltre a quelle proprie degli equini (anemia infettiva, morbo coitale maligno) sono di fatto controllabili efficacemente solo attraverso una corretta identificazione della proprietà, della localizzazione e del movimento degli animali.

L'anagrafe sanitaria potrà così fornire un ulteriore contributo alla programmazione e alla realizzazione di interventi di prevenzione di tali malattie.

Possiamo infine sicuramente affermare con soddisfazione come il nuovo metodo concepisca un'impostazione epidemio-centrica attraverso registrazioni in anagrafe sia dell'animale sia del sito di detenzione. Inoltre consentendo anche al personale veterinario dei servizi di prevenzione la possibilità di gestire l'onere di registrazione e di validazione delle dichiarazioni dei proprietari ai fini della loro destinazione finale (animale destinato alla produzione di alimenti o non destinato alla produzione di alimenti), aumentano le garanzie per la rintracciabilità dell'equino in vita, anche per quelli provenienti da altri Paesi, e allo stesso tempo dà maggiori garanzie in termini di sicurezza alimentare.

Infine, ma non ultimo tra gli aspetti di nostro interesse, consente una migliore gestione delle problematiche inerenti il benessere animale, incluso il controllo del doping negli animali a vocazione sportiva, consentendo di verificare con maggiore incisività prescrizioni e somministrazioni veterinarie a tali soggetti, proprio in quanto più facilmente rintracciabili.

* Segreteria nazionale

